



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.D.G. n. 6145 del 6 maggio 2008 recante “Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”;

VISTO l'accordo stipulato il 13.06.2018 tra il Cenacolo Maria, Stella dell'Evangelizzazione di Sant'Anna D'Alfaedo (VR) e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 55 del 18.06.2018 con la quale il suddetto Cenacolo chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, di un fabbricato sito a Panarea, di proprietà dello stesso Ente;

VISTA la nota prot. n. 69 del 18.07.2018, contenente le dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 55 D.Lgs. 42/2004, con la quale l'Ente chiede l'autorizzazione all'alienazione dell'immobile;

VISTO il parere prot. n. 4755 del 03.08.2018, e la documentazione di rito allegata, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Messina verifica sussistente l'interesse culturale del bene e detta le condizioni alle quali sottoporre l'alienazione del bene; ;

RITENUTO che il fabbricato sopraindicato:

denominato “**Fabbricato di civile abitazione sito in via S. Pietro snc**”

provincia di **Messina**

comune di **Lipari**

località **Panarea**

sito in **Via San Pietro, snc**

identificato al catasto fabbricati del comune di Lipari al **foglio 12 Sez. 3 particella 625 C.F. e foglio 12/D particella 625 C.T.** così come individuato con perimetrazione di colore rosso nell'allegata planimetria catastale, presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm.ii. in quanto conserva le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'architettura rurale tradizionale eoliana, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata;

CONSIDERATO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, con il parere già richiamato, esprime parere favorevole all'alienazione alle condizioni sotto riportate.

DECRETA

ART. 1)

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, il fabbricato

denominato “**Fabbricato di civile abitazione**” sito nel comune di Lipari località Panarea, così come individuato nella premessa, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2)

Lo stralcio mappale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

ART. 3)

Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. si autorizza l'alienazione dell'immobile qui oggetto di verifica alle seguenti condizioni: la futura destinazione d'uso non arrechi pregiudizio alla conservazione dell'immobile, sia comunque compatibile con il suo carattere storico-artistico e tipologico; ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 42/2004, vengano adottate tutte le misure indirizzate alla tutela e alla valorizzazione del bene, sia sottoposto periodicamente ai necessari interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria per garantirne la corretta conservazione e l'estetica; sia consentita periodicamente la fruizione pubblica; ai sensi dell'art. 21 del citato Codice, l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere, così come il mutamento di destinazione d'uso sono sottoposti a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.

ART. 4)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

ART. 5)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART.6)

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 11 settembre 2018

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro

f.to